

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2021 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2021 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2020/C 115/04)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾(il regolamento) che intendono, nel 2021:
 - a) **importare** nell'Unione europea o **esportare** dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, oppure
 - b) produrre o importare nell'Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Si invitano le imprese a prendere atto del fatto che il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») dall'Unione europea può riguardarle se e nella misura in cui esse saranno interessate nel 2021.

L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione nel quale il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applica al Regno Unito e nel Regno Unito secondo il disposto dell'accordo stesso. Tale periodo terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il comitato misto istituito a norma dell'accordo di recesso adottati, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.

Dopo il periodo transitorio il regolamento (CE) n. 1005/2009 non si applicherà più alla e nella Gran Bretagna. Tuttavia, continuerà ad applicarsi alla e nell'Irlanda del Nord secondo il disposto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord incluso nell'accordo di recesso e nella dichiarazione politica sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.

2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I:	CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II:	altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III:	halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV:	tetracloruro di carbonio
Gruppo V:	1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI:	bromuro di metile
Gruppo VII:	idrobromofluorocarburi
Gruppo VIII:	idroclofluorocarburi
Gruppo IX:	bromoclorometano

3. L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate ⁽²⁾ richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.

⁽¹⁾ GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

⁽³⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:
- produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,
 - importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon),
 - importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima,
 - importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:

- conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ⁽⁴⁾ nel caso a),
- conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

- Un'impresa che nel 2021 desidera importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.
- L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (<https://webgate.ec.europa.eu/ods2>) è tenuta a farlo entro il **19 maggio 2020**.
- L'impresa deve compilare e presentare il *modulo di domanda di quote* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
I *moduli di domanda di quote* saranno disponibili online a partire dal **19 maggio 2020** nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
- La Commissione considererà validi soltanto i *moduli di domanda di quote* debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il **19 giugno 2020**.
Le imprese sono invitate a presentare i *moduli di domanda di quote* quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.
- La presentazione di un *modulo di domanda di quote* di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2021, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il *modulo di domanda di licenza* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione

- Un'impresa che nel 2021 desidera esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.
- L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile.
- Prima di procedere a un'importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un'esportazione nel 2021, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il *modulo di domanda di licenza* disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

⁽⁴⁾ GUL 147 del 2.6.2011, pag. 4.